



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

**AVVISO PUBBLICO “Rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede.
A.A 2019-2020”**

Riferimenti Normativi

D.L n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) recante: *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, individua misure di sostegno urgenti a favore dei settori più colpiti dall'emergenza per far fronte alla grave crisi economica nelle circostanze eccezionali determinate dall'epidemia da Covid. – 19 , ed in particolare, **l'art. 29, commi 1 e 1- bis**, nel quale è stato indicato che una quota pari a 20 milioni di Euro, dell'incremento del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione previsto nello stesso decreto legge è destinata al rimborso dei canoni di locazione degli studenti fuori sede di cui al medesimo comma;

Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) 12 agosto 2020 n. 343 ha disposto il riparto delle disponibilità aggiuntive di risorse per l'anno 2020;

Il decreto dirigenziale 25 settembre 2020, ha disposto, tra l'altro, l'impegno ed il pagamento in favore della Regione Abruzzo, della complessiva somma di € 420.840,20;

Il Decreto MUR 14 gennaio 2021, n. 57 ha stabilito le modalità attuative del rimborso dei canoni dei contratti di locazione corrisposti agli studenti universitari per la durata dello stato di emergenza da Covid-19 nell'anno 2020, come deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020.

**Art. 1
Finalità**

1. Il presente avviso, secondo quanto stabilito dall'art. 29, commi 1 e 1-bis della D.L n. 34 del 19 maggio 2020 (convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77) e dal decreto MUR attuativo n. 57/2021, detta le regole di partecipazione all'avviso per la concessione di contributi economici, sotto forma di rimborso del canone dei contratti di locazione stipulati da studenti fuori sede, residenti cioè *in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato*, per tutto il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 (**dal 01 Febbraio 2020 al 31 Luglio 2020**).
2. Il beneficio del rimborso dei canoni di locazione non è cumulabile con “altre forme di sostegno al diritto allo studio”, comunque denominate, intendendosi per tali gli eventuali



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

sussidi per servizi abitativi anche sotto forma di contributo economico/borsa di studio, in ogni caso corrisposte allo studente o al nucleo familiare di appartenenza.

3. Il contributo complessivo da erogare a tutti gli aventi diritto, non potrà superare il tetto massimo di spesa di € 420.840,20 assegnato alla Regione Abruzzo nel decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343, diversamente il rimborso da parte delle Aziende al Diritto agli Studi Universitari agli stessi, è ridotto in proporzione.
4. In ogni caso è fatta salva la possibilità, da parte della Regione Abruzzo, di integrare la predetta disponibilità con fondi propri.

Art. 2

Destinatari

1. Possono presentare domanda per l’attribuzione del contributo gli studenti che:
 - a) rientrino nella categoria di studente “fuori sede” come disciplinato all’art. 3;
 - b) siano regolarmente iscritti per l’anno accademico 2019/2020, indipendentemente dalla regione in cui hanno la residenza, ai corsi di studio delle Istituzioni Universitarie e AFAM di riferimento delle ADSU abruzzesi;
 - c) siano in possesso dei requisiti di reddito di cui all’art. 6;
 - d) siano in possesso di un contratto di affitto di unità immobiliare, o porzione di essa, ad uso abitativo regolarmente registrato presso l’Agenzia delle Entrate, secondo le modalità disciplinate all’art. 7.

Art. 3

Condizione di studente “fuori sede”

Ai fini del presente avviso, si intende per “**Studente fuori sede**” lo *studente che è residente in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l’immobile locato* per il periodo dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31.01.2020 (dal **01 Febbraio 2020 al 31 Luglio 2020**).

Art. 4

Modalità di presentazione della domanda di contributo e scadenza

1. Il richiedente il contributo deve obbligatoriamente presentare istanza esclusivamente mediante la piattaforma telematica dell’Azienda al Diritto allo Studio di riferimento dell’istituzione Universitaria e AFAM presso cui è iscritto, allegando gli ulteriori documenti richiesti in formato pdf.
2. Per avviare la procedura online è necessario essere in possesso dell’identità digitale **SPID** (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). Informazioni relative alle modalità di acquisizione dello SPID devono essere richieste ai competenti



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

fornitori di servizi.

3. Lo studente che ha stipulato il contratto di locazione di cui si chiede il rimborso dovrà procedere alla presentazione dell'istanza secondo le modalità e i termini presenti nel presente avviso pubblicato sul sito web dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di riferimento utilizzando la procedura attivata sul sito medesimo.
4. L'istanza di contributo deve essere presentata a partire dal **15.03.2021** e comunque non oltre il termine perentorio del **30.04.2021**, ore 13,00.
5. L'istanza di contributo deve essere obbligatoriamente corredata delle documentazioni di cui all'art. 7, secondo le modalità ivi indicate.
6. Saranno escluse dalla procedura le domande presentate in forma diversa da quella stabilita dal presente articolo.
7. Le Aziende non assumono alcuna responsabilità per eventuali disguidi imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
8. Eventuali modifiche/integrazioni all'istanza già presentata potranno essere apportate accedendo nuovamente sulla piattaforma dell'ADSU di competenza, purché entro il termine di scadenza della presentazione delle domande.
9. I dati dell'accreditamento e i requisiti di ammissione attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi sono dichiarati ai sensi del D.P.R. 445/2000. Lo studente è totalmente responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle dichiarazioni rese. In caso di dichiarazioni non veritiere o produzioni di atti falsi si applicano le sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000.

Art. 5

Requisito di iscrizione

Il contributo può essere concesso agli studenti regolarmente iscritti per l'**a. a. 2019/2020** presso gli Atenei o AFAM con sede legale e operativa in Abruzzo che, in istanza, *dichiarino la regolarità dell'iscrizione all'a. a. 2019-2020 e di essere in regola con il pagamento delle tasse universitarie* così come regolamentato dai rispettivi Atenei o AFAM.

Art. 6

Requisito di reddito (ISEE) e altra documentazione

1. Il contributo può essere concesso agli studenti in possesso alla data di presentazione della domanda, di un ISEE per il Diritto allo Studio Universitario 2021 in favore del richiedente il beneficio o ISEE CORRENTE 2021 non superiore ad **€ 15.000,00** (euro quindicimila). Analoga disposizione vale anche per lo studente straniero residente in Italia, con nucleo familiare e redditi all'estero.



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

2. La mancata presentazione di un ISEE per il Diritto allo Studio Universitario 2021 o ISEE CORRENTE 2021 da parte del richiedente il beneficio comporta la **non ammissibilità dell’istanza** di concessione del contributo. Non saranno prese in considerazione attestazioni ISEE diverse da quelle indicate.
3. Nel caso in cui l’ISEE per il Diritto allo Studio Universitario 2021 o ISEE CORRENTE 2021, pur predisposto nei termini presenti delle ”*annotazioni*”, lo studente risulterà sospeso e dovrà produrre entro 15 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto una nuova attestazione *priva di annotazioni*, pena l’esclusione.

Art. 7

Contratto affitto e certificazione

1. Il rimborso può essere concesso agli studenti fuori sede (art. 3) in possesso di un contratto di locazione a titolo oneroso per studi universitari di unità immobiliare ad uso abitativo o porzione di esso.
2. L’unità immobiliare o porzione di essa oggetto del contratto di locazione dovrà essere ubicata nel comune dove ha sede l’Università o AFAM di riferimento.
3. La certificazione attestante le condizioni di cui al precedente comma 1 dovrà contenere, pena l’esclusione:
 - a. copia di un contratto di locazione a titolo oneroso intestato allo studente con pdf di ricevuta di avvenuta registrazione presso l’Agenzia delle Entrate anteriormente alla data di pubblicazione del presente avviso. Nel caso in cui sia stata omessa la trasmissione della ricevuta di registrazione, pur avvenuta nei termini, lo studente risulterà sospeso e dovrà provvedere all’invio della stessa tramite email entro 10 giorni dalla pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto , pena l’esclusione.
 - b. copia dei bonifici per il pagamento dei canoni di locazione per i mesi per cui si chiede il rimborso;
 - c. la documentazione di cui al presente articolo dovrà essere trasmessa tramite upload, e deve essere prodotta esclusivamente attraverso la piattaforma telematica entro i termini previsti dal comma 2 dell’art. 4 del presente avviso.

Art. 8

Cause di esclusione

1. Saranno esclusi dal presente avviso gli studenti che:
 - a) non rientrino nella categoria di studente “fuori sede” come disciplinata all’art. 3;
 - b) non siano in possesso dei requisiti di iscrizione e di reddito di cui agli artt. 5 e 6 ;
 - c) non siano in possesso di un contratto di affitto di unità immobiliare secondo le modalità indicate all’art. 7;



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

- d) non presentino l’istanza di partecipazione al presente avviso secondo le modalità e nei termini di cui all’art. 4;
- e) siano risultati, nell’a. a. 2019/2020, assegnatari di posto letto a titolo gratuito presso le Residenze gestite da Aziende per il Diritto agli Studi Universitari;
- f) risultano nell’a. a. 2019/2020, beneficiari di borse di studio in qualità di studenti fuori sede;

Ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., l’esclusione della domanda ed i relativi motivi saranno resi noti mediante pubblicazione sui Siti delle ADSU e *avranno valore*, a tutti gli effetti, *quale comunicazione agli interessati*.

Art. 9

Formulazione delle elenchi - Comunicazione esiti selezione

1. Ogni Azienda al Diritto allo Studio regionale provvederà ad approvare due distinti elenchi riepilogativi delle istanze ammesse a finanziamento e di quelle non ammesse al finanziamento.
2. La conclusione del procedimento ed il relativo esito saranno resi noti mediante pubblicazione delle elenchi degli aventi diritto e degli esclusi sul sito delle Aziende al Diritto agli Studi regionale presso la quale è stata avanzata l’istanza ed avrà valore a tutti gli effetti, quale comunicazione agli interessati. Non seguiranno quindi comunicazioni individuali di qualsiasi genere e l’esito sarà comunque visibile sul profilo individuale di ciascun richiedente.
3. Effettuate le verifiche ed i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti, le ADSU, entro 60 giorni dalla scadenza del bando, provvedono, sulla base delle risorse disponibili e fino alla concorrenza delle stesse, al rimborso dei canoni agli studenti aventi diritto.

Art. 10

Opposizioni

1. Entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione degli elenchi di cui all’art. 9, gli studenti interessati possono presentare, apposita istanza di riesame della propria posizione, opportunamente motivata all’ADSU presso la quale è stata proposta l’istanza di partecipazione all’avviso, *esclusivamente* attraverso la piattaforma informatica.
2. Entro 30 giorni decorrenti dalla data di scadenza dell’istanza di riesame l’ADSU competente provvede all’assunzione dell’atto di accoglimento/rigetto delle stesse il



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

che, in caso di accoglimento, comporta l’aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto e degli esclusi prodotto dall’Azienda.

3. Avverso i distinti elenchi definitivi è ammesso il ricorso nei modi di legge.

Articolo 11

Erogazione contributo

1. Le Aziende trasmetteranno gli elenchi definitivi al Servizio “Istruzione-Formazione - Università” del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo che predisporrà, sulla base della documentazione pervenuta, l’atto di riparto e liquidazione alle Aziende della complessiva somma assegnata dal Ministero con decreto MIT 12 agosto 2020, n. 343;
2. Le richieste di contributo saranno soddisfatte nei limiti delle risorse disponibili pari ad euro 420.840,20 (salvo integrazioni di fondi regionali) e ripartite proporzionalmente tra le Aziende.
3. Qualora le somme assegnate a ciascuna Azienda non dovessero essere sufficienti al soddisfacimento integrale delle domande ammesse al beneficio e qualora le stesse Aziende non dovessero disporre di eventuali ulteriori finanziamenti integrativi da parte del bilancio regionale, ai sensi del comma 3, art. 1 del Decreto MUR 14 gennaio 2021, n. 57, il rimborso da parte delle Aziende al Diritto agli Studi agli aventi diritto sarà ridotto in proporzione. *Ciascun avente diritto non potrà in alcun modo ricevere più di quanto abbia speso.*
4. L’importo massimo rimborsabile non potrà essere superiore al valore della quota alloggio mensile stabilita in € 150,00 e pertanto, per il periodo febbraio-luglio 2020, l’importo massimo rimborsabile a titolo di canone di locazione non potrà essere superiore ad € 900,00. Per gli eventuali contratti di locazione comprensivi anche delle spese (utenze, spese condominiali e tasse varie) queste ultime saranno detratte dal l’importo massimo rimborsabile mensile in misura pari al 30% ;
5. L’importo del contributo è stabilito sulla base dei dati autodichiarati e della documentazione presentata dallo studente in sede di compilazione dell’istanza di contributo.
6. I contributi potranno essere liquidati agli aventi diritto esclusivamente tramite accredito sulle coordinate IBAN di c/c bancario o postale, indicate dall’istante in sede di domanda.
7. Ogni Azienda al Diritto allo Studio si riserva il recupero delle somme ed ogni altro adempimento conseguente anche penalmente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D.Lgs. 109/98), nonché sui termini e norme delle disposizioni di legge.

Art. 12



GIUNTA REGIONALE

DPG-DIPARTIMENTO LAVORO-SOCIALE

Servizio “Istruzione-Formazione -Università”

Controlli e sanzioni

Ogni Azienda al Diritto allo Studio effettuerà controlli sulla veridicità delle documentazioni relative:

1. ai requisiti di reddito (ISEE 2021) e all'alloggio a titolo oneroso (contratti affitto), mediante accesso diretto alle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate;
2. al requisito di iscrizione, mediante accesso alle banche dati degli Atenei/Istituti di livello universitario di riferimento.
3. E' fatta salva da parte di ciascuna ADSU la possibilità di controllo e veridicità delle documentazioni di cui al precedente comma 2, anche con relativo invio agli uffici finanziari preposti ed alla Guardia di Finanza.
4. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 della Legge 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, il dichiarante decade dal beneficio del contributo.

Art. 13

**Informativa sul trattamento dei dati personali
Protezione dei dati personali**

I dati e le informazioni acquisite sono utilizzati ai sensi della normativa vigente in materia protezione dei dati personali, esclusivamente per le finalità relative al presente procedimento.

Art. 14

Informazioni sul responsabile del procedimento

Ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il Responsabile del Procedimento è individuato da ciascuna Azienda al Diritto allo Studio .

Art. 15

Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito selfie.regione.abruzzo.it e www.regione.abruzzo.it e avrà valore di atto di notifica e sul sito istituzionale delle Aziende al Diritto agli Studi della Regione Abruzzo.